



Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 49 del 27-5-2015

Oggetto: Accordo transattivo di cui al verbale del 29 aprile 2015 sottoscritto dai rappresentanti della Regione Campania e dalla Struttura Commissariale con le Organizzazioni di categoria delle strutture che erogano prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78.
Approvazione

PREMESSO che:

- a. la DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- b. che l'art. 2, comma 88 della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stabilito che: "Per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- c. con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- d. con la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania, è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso;
- e. che con decreto commissariale n. 25/2010 sono stati adottati i Programmi Operativi di cui al summenzionato art. 2, comma 8, della legge n. 191/2009, successivamente aggiornati con decreti commissariale n. 41/2010, n. 45/2011, n. 53/2012, n. 153/2012, n. 24/2013, n. 82/2013, n. 18/2014 e n. 108/2014;
- f. con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3.3.2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il Dr. Mario Morlacco sub commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- g. che, nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni di emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali", emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (Consiglio di Stato: sentenza n.



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

2470/2013)

PREMESSO, altresì, che

- a. fin dal 2005 numerosi centri privati erogatori di prestazioni riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978, insieme alle loro associazioni di categoria, hanno attivato un contenzioso amministrativo nei confronti della Regione per ottenere l'incremento delle tariffe della riabilitazione fissate dalla DGRC n. 3094 dell'11 aprile 2000;
- b. la sentenza n. 18850/2005 del TAR Campania accolse parzialmente il ricorso delle Associazioni di categoria del settore riabilitazione ANPRIC ed ARIS in ordine all'obbligo dell'Amministrazione regionale di aggiornamento delle tariffe delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L.833/78 per il triennio 2003-2005;
- c. per ottemperare a detta sentenza con decreto assessorile n. 467/06, modificato ed integrato con decreto assessorile n. 110/07, fu istituita una Commissione Tariffe, con il compito di elaborare una proposta di tariffe per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 da applicarsi per il triennio 2009- 2011;
- d. nelle more delle determinazioni regionali con decreto n. 3426/GAB del 13 giugno 2007 il Prefetto procedeva alla designazione del commissario delegato (Dr.ssa Iovino), il quale, preso atto che la proposta di aggiornamento tariffario, elaborata dalla Commissione Tariffe era destinata ad operare per il futuro e non già con effetti per il triennio 2003 - 2005, specificato nella sentenza da eseguire, con deliberazione n. 1 del 1° aprile 2008 procedeva alla determinazione delle nuove tariffe, operandone l'aumento in ragione della rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1° gennaio 2003 calcolata secondo gli indici ISTAT nel 7,7%, oltre ad un ulteriore 2% dovuto all'incidenza forfettaria della variazione dei costi e delle innovazioni tecnologiche;
- e. con sentenza n. 9488 del 16 luglio 2008 il TAR Campania - Prima Sezione- ha accolto il ricorso della Regione Campania avverso la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 1 aprile 2008 e ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione in funzione dell'obbligo di aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione relativamente al triennio considerato nella citata sentenza TAR Campania n. 18850 del 10 novembre 2005;
- f. Il commissario ad acta con delibera n. 1 del 9 gennaio 2009 adottò una seconda delibera di determinazione delle tariffe per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 per il triennio 2003-2005, disattendendo i criteri e la metodologia fissati nel DM 15 aprile 1994 e riportati nella sentenza TAR Campania n. 9488/2008 di annullamento della precedente delibera del medesimo commissario ad acta n. 1/2008; per tali motivi la Regione impugnava immediatamente il provvedimento del commissario ad acta;
- g. nel frattempo gli Uffici regionali, sulla base del lavoro svolto dalla Commissione Tariffe e applicando un procedimento di calcolo a ritroso delle tariffe (dagli anni correnti al 2003 - 2005 e 2006 - 2008) aveva istruito la delibera della Giunta n. 224 del 13 febbraio 2009 (BURC n. 14/2009), con la quale venivano approvate le tariffe della riabilitazione ex art. 26 per il periodo 2003 - 2005 e per il periodo 2006 - 2009, con l'effetto di rendere superata la delibera del commissario ad acta n. 1 del 9 gennaio 2009; tale evenienza veniva poco dopo confermata dalla sentenza del TAR Campania n. 1363/2009, pronunciata sull'impugnativa proposta dalla Regione avverso la citata delibera



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- commissariale, sentenza che aveva affermato conclusivamente che "l'unico provvedimento recante l'aggiornamento delle tariffe della riabilitazione per il periodo 2003/2005 sia quello di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 224 del 13 febbraio 2009";
- h. il dispositivo della DGRC n. 224/2009 precisava che: "... gli incrementi delle tariffe di cui al presente provvedimento non comportano l'incremento dei tetti di spesa a suo tempo stabiliti per ciascuno degli esercizi dal 2003 al 2008 dalla Giunta Regionale con apposite delibere"; principio confermato dal TAR Campania con sentenza n. 16850 del 19 luglio 2010, non appellata;
 - i. a seguito dei ricorsi dei centri privati e delle loro associazioni contro la DGRC n. 224/2009, il TAR Campania con sentenze tra loro similari n. 3230, 3231, 3252 del 2011 annullava la DGRC n. 224/2009 "per eccessiva approssimazione nella determinazione dei costi del personale";
 - j. tali sentenze venivano sostanzialmente confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 740 del 11 febbraio 2013;
 - k. A seguito del sopra richiamato contenzioso, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario adottava il DCA 81/2013, che fissava le tariffe per le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della Legge 833/78 per i trienni 2003/2005 e 2006/2008;
 - l. le tariffe di cui al DCA 81/2013, adottate a seguito di confronto con le Associazioni di categoria, differenziate in due livelli tariffari a seconda dei CCNL applicati al personale da parte delle strutture erogatrici, inclusive di una quota di 5% di margine di retribuzione e di 7% costi generali, furono ancora una volta oggetto di contestazione in sede amministrativa da parte di strutture del settore per gli aspetti relativi al costo del personale ed assenza del preventivo parere ministeriale;
 - m. il Ministero della Salute, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze, con atto prot. 476 del 24/12/2013 espresse parere non favorevole al decreto 81/2013 evidenziando vari aspetti e "...prioritariamente che non è possibile prevedere una differenziazione delle stesse (tariffe) per le varie strutture territoriali determinate in relazione al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicato da ogni singola struttura. Ai sensi dell'art. 8-sexies del d.lgs. 502/92 e s.m.i. le tariffe devono essere definite in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono quindi essere considerate come onnicomprensive dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e, in nessun caso, esse possono remunerare singolarmente i fattori produttivi impiegati"; con lo stesso parere dunque si chiese di esplicitare in che modo fossero stati quantificati i costi generali, oltre alla perizia di parte avversa cd. Gattei;
 - n. parallelamente, diverse strutture e i centri privati di riabilitazione ex art. 26 hanno adito il giudice ordinario per sentire condannare la Regione a corrispondere - a titolo di risarcimento danni - ai medesimi centri i conguagli tariffari dal 2003 in poi, nella maggiore misura da loro pretesa, oltre interessi e spese legali e, il tutto, anche oltre i tetti di spesa pro tempore vigenti, in conseguenza del ritardo nella fissazione delle tariffe per gli anni dal 2003 al 2008 e/o della maggiore misura di tali tariffe, pretesa dai centri privati;
 - o. con nota del sub Commissario ad Acta prot. 841/C del 18 febbraio 2014 è stato individuato un gruppo di lavoro composto da personale regionale e personale dell'AGENAS, al fine di predisporre proposta di provvedimenti di definizione provvisoria e



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- definitiva delle tariffe regionali di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 e tariffe sociosanitarie in RSA e Centri Diurni, in seguito e in coerenza con le indicazioni del parere ministeriale citato e sempre con l'intendimento di applicare le determinazioni del Giudice Amministrativo;
- p. il primo prodotto elaborato dal Gruppo di lavoro ha consentito l'adozione del Decreto Commissariale n. 22 del 5/5/2014 che ha determinato provvisoriamente, le tariffe di riabilitazione estensiva ex art. 26 per il periodo dal 1.1.2014. La tariffa fissata con il DCA n. 22 del 5/5/2014 si basa essenzialmente sullo studio condotto dal gruppo di lavoro sui dati di n. 101 bilanci relativi all'anno 2012 corrispondenti ad altrettanti titolari di strutture convenzionate con il SSR per le prestazioni di riabilitazione in questione, e a n. 119 punti fisici, incrociati con i dati organizzativi e di attività per l'anno 2012 dei medesimi titolari (fonte ARSAN);
 - q. la Sentenza del TAR Campania n. 4460 del 4 agosto 2014 sul ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 3252 del 20/6/2011, confermata con decisione n. 740 del 11/2/2013 del Consiglio di Stato, accoglie il ricorso, e ordina al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro di concludere entro il termine del 31 dicembre 2014, il procedimento per l'adozione del provvedimento definitivo di determinazione delle tariffe di riabilitazione estensiva per il periodo compreso tra il 2003 e il 2008, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'istruttoria eseguita nel corso del giudizio di ottemperanza, comunicate con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 32/0007723/MA002.A001 in data 9 aprile 2014, applicando, altresì, retroattivamente, i criteri già seguiti per la definizione delle nuove tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui al decreto commissariale n. 22 del 2014. Tale sentenza pertanto sostiene la metodologia adottata per il DCA 22/2014 e su questa linea il gruppo regionale ha proseguito il lavoro di analisi;
 - r. successivamente alla sentenza n. 4460/14, e a conclusione del procedimento di rilevazione diretta dei dati di contabilità analitica utili alla individuazione puntuale dei costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, nonché alla determinazione del costo del personale calcolato analiticamente, si è giunti alla determinazione definitiva delle tariffe applicabili dal 1/1/14 con il DCA n. 89 del 11/8/14 e, pertanto, per periodi successivi a quelli interessati dal contenzioso di cui all'ottemperanza disposta dalla sentenza del Consiglio di Stato 740/2013.
 - s. la necessità di adottare il successivo DCA 153 del 29/12/2014, che segue la medesima metodologia del DCA 22/2014 e del DCA 89/2014 per cui i Ministeri si erano già espressi favorevolmente, risponde a 3 esigenze: a) rettificare e migliorare le tariffe esclusivamente per i setting residenziale e semiresidenziale del DCA 89/2014, riparando al mancato calcolo del costo del personale dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) sostenute dalle imprese; b) determinare tariffe anche per il periodo dal 2009 al 2013 come richiesto dai Ministeri al fine di poter poi fissare anche le tariffe per il periodo 2003/2008, oggetto di contenzioso; c) ottemperare a quanto richiesto dalla sentenza n. 4460/2014 con la quale viene ordinato al Commissario ad acta di concludere, entro il termine del 31 dicembre 2014, il procedimento per l'adozione del provvedimento definitivo di determinazione delle tariffe di riabilitazione estensiva per il periodo compreso tra il 2003 e il 2008.
 - t. a partire dalle tariffe determinate con il DCA n. 153/14 e sulla base delle sentenze sopra riportate, l'Amministrazione ha ottemperato alla sentenza del Consiglio di Stato n.



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

740/2013 adottando il DCA 154/2014 con cui sono state determinate le tariffe per i trienni 2003/2005 e 2006/2008 adottando una metodologia a ritroso che: a) ha preso a base per il calcolo del costo del personale i CCNL AIAS, AIOP/ARIS e ANFFAS vigenti nel triennio 2003/2005 e dei CCNL AIAS, AIOP/ARIS e ANFFAS vigenti nel triennio 2006/2008; b) per i costi diversi da quelli del personale come quantificati per la determinazione delle tariffe 2009/2013 di cui al DCA 153/2014, ha operato una deflazione utilizzando il tasso ufficiale di inflazione calcolato dall'ISTAT (indice FOI, indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che misura la variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio, dei beni e servizi correntemente acquistati dalle famiglie di lavoratori dipendenti).

- u. puntualmente e annualmente le Associazioni e molti centri erogatori hanno adito il giudice amministrativo contestando diversi profili di legittimità dei provvedimenti amministrativi regionali di fissazione dei tetti di spesa annuali per la riabilitazione estensiva; da ultimo è stato impugnato il DCA n. 90/2014 che, sulla base delle nuove tariffe fissate dal DCA n. 89/2014, programma i limiti prestazionali e di spesa per il 2014 nonché per i due anni successivi salvo successivi atti di adeguamento;

CONSIDERATO che,

- a. anche a seguito dell'adozione dei DCA 153/2014 e 154/2014, si è instaurato un copioso contenzioso con la richiesta di annullamento da parte di centri di riabilitazione e Associazioni di categoria, dei decreti del Commissario ad Acta sopra citati per presunti vizi di legittimità, per elusione del giudicato e mancata ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013;
- b. al fine di concludere il contenzioso e l'incertezza tariffaria, che ormai dura da ben dieci anni, le Associazioni di categoria hanno chiesto l'apertura di un confronto con la Regione Campania e con il Commissario ad Acta per il piano di rientro per discutere sulle problematiche specifiche del settore della riabilitazione e addivenire ad un'intesa che potesse comporre le divergenze.

DATO ATTO del verbale del 29 aprile 2015 con l'allegata intesa raggiunta ai fini di un accordo transattivo sottoscritta dai rappresentanti della Regione Campania e dalle Organizzazioni di categoria che prevede tra l'altro:

- a. previa rivisitazione delle tariffe dal 2003 al 2014 e rivalutazione delle stesse per l'anno 2015 (allegato 1 all'intesa), da una parte la Regione riconosce alle strutture i conguagli conseguenti alla riadozione delle tariffe, anche oltre i tetti di spesa pro tempore vigenti per le prestazioni rese entro i tetti di spesa, e dall'altra le Associazioni di Categoria e strutture ricorrenti *rinunciano al contenzioso e alle azioni giudiziarie pendenti, anche in tema di tetti di spesa, nonché ad eventuali o ulteriori pretese relative ad interessi, rivalutazioni e spese, oltre a qualunque altra rivendicazione a qualsiasi titolo, con esclusivo riferimento all'oggetto dell'intesa, ivi compresa la determinazione della tariffa per l'anno 2015.*
- b. l'impegno da parte della Regione Campania a riconoscere alle strutture che hanno percepito tariffe inferiori, anche oltre i tetti di spesa pro-tempore vigenti, la differenza tariffaria tra le tariffe proposte e quelle percepite negli anni dal 2003 al 2014, dall'altra la Regione Campania procederà al recupero delle maggiori somme corrisposte a vario titolo rispetto alle nuove tariffe, salvo compensazione con i conguagli per il periodo 2009/2014. Di contro le Associazioni e Centri si impegnano a rinunciare integralmente al contenzioso



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

ed alle azioni giudiziarie pendenti, anche in materia di tetti di spesa;

- c. una rideterminazione dei tetti di spesa per l'anno 2014 che incrementa i tetti di spesa per le ASL (allegato 2 all'intesa) che per effetto del DCA n. 90/14 avevano subito un maggior abbattimento rispetto all'anno precedente. Tale programmazione di spesa viene confermata per il 2015 per ratei mensili fino alla riconversione dei posti letto accreditati per prestazioni in eccesso di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78;

TENUTO conto che uffici regionali competenti hanno stimato un impatto economico:

- a. che potrebbe tendere a livelli di oltre € 200 milioni, stima effettuata sulla base delle tariffe di cui al DCA 81/2013 e comprensiva di sorta capitale, interessi e rivalutazione, in caso di eventuale condanna dell'amministrazione regionale al pagamento degli arretrati dal 2003 al 2012, sulla base della tariffa più alta ivi prevista;
- b. di circa € 56 milioni, risultato dei conguagli in attivo riconosciuti e dei recuperi che la Regione e le AA.SS.LL. otterranno per differenza tra le tariffe applicate nei periodi dal 2003 al 2014 che si ridurrebbe per recuperi di maggiori somme indebitamente percepite da parte delle strutture che hanno ottenuto adeguamenti non dovuti, non dovendosi procedere a conguagli nei confronti di queste ultime;

ATTESO che

- a. il citato accordo transattivo prevede che l'intesa in esso contenuta diverrà efficace solo con l'adesione di almeno 90 strutture, salva diversa valutazione del Commissario ad Acta;
- b. con nota di prot. n. 8898/UDCP/Uff.V del 12.5.2015 si è preso atto del verificarsi delle condizioni previste dall'intesa de qua;
- c. relativamente agli anni 2003/2008, per le strutture non aderenti rimarranno valide ed efficaci le tariffe come modificate nell'allegato 1 dell'intesa medesima, entro i tetti di spesa protempore vigenti;
- d. il DCA 108/2014 "Adeguamento dei programmi operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali" tiene conto, come indicatore di risultato all'intervento 7.1 Ricognizione e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni territoriali", dell'adozione di un provvedimento, anche mediante accordi, per la definizione delle pendenze pregresse riferite alle tariffe, entro il 31.07.2014.

VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato emanato con nota di prot. n. 64865-P del 26.5.2015 il quale si esprime nel senso che l'accordo, pur rispondendo ad interessi pubblici meritevoli di considerazione, richiede una serie di verifiche confermatrice dai Ministeri affiancanti e ulteriore approfondimento istruttorio, in particolare con riferimento alle ragioni di convenienza in presenza di una fetta di contenzioso che sopravviverebbe;

PRECISATO, in relazione a quanto sopra, che l'impatto economico è quantificato con riferimento all'intero settore, all'interno del quale numerose strutture, di fatto non aderenti all'accordo, hanno già percepito per gli anni 2003/2008, e anche per quelli successivi, tariffe anche maggiori di quelle definite all'interno dell'accordo. Conseguentemente per dette strutture e per gli anni di riferimento non si verificano conguagli positivi, con effetti in riduzione sull'impatto, salvo anche il possibile recupero di somme indebitamente percepite;



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

PRECISATO, altresì, che risultano accantonate a fondo rischi sufficienti risorse che garantiscono la copertura finanziaria;

RITENUTO opportuno dare mandato agli Uffici competenti dell'Amministrazione regionale di allegare al presente atto, in sede di trasmissione ai Ministeri, relazione illustrativa contenente l'approfondimento istruttorio prospettato dall'Avvocatura Distrettuale, ferma la considerazione che la sottoscrizione dell'accordo da parte della grande maggioranza delle strutture interessate costituisce già di per sé circostanza idonea a confermare la sussistenza dell'interesse pubblico al suo recepimento, in relazione al contenzioso in corso;

DATO ATTO dell'urgenza del presente atto il quale viene repertoriato facendo salva ogni successiva determinazione in relazione alla valutazione dei Ministeri;

DATO ATTO, altresì, che l'accordo di cui in premessa profili di convenienza per l'Amministrazione regionale tenuto anche conto che le strutture aderenti rappresentano un fatturato di circa 150 meuro, a fronte di un fatturato complessivo di circa 250 meuro;

RITENUTO, pertanto:

- a. di recepire i contenuti dell'intesa sottoscritta in data 29.4.2015 dai rappresentanti della Regione Campania e della Struttura Commissariale nonché dalle Organizzazioni di categoria delle strutture che erogano prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78 con le Associazioni di categoria;

VISTI

- a. il Dlgs n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- b. il D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 - Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale a norma dell'art 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. di approvare l'accordo transattivo di cui al verbale del 29 aprile 2015, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrale e sostanziale, sottoscritto dai rappresentanti della Regione Campania e dalla Struttura Commissariale con le Organizzazioni di categoria delle strutture che erogano prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 della Legge 833/78 che prevede:
 - a) ferma restando la metodologia adottata per i DCA 153/2014 e 154/2014, di approvare le tariffe per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 per gli anni dal 2003 al 2014, per effetto della rivisitazione dell'elemento variabile "ore di assenze del personale per malattia, gravidanza ed infortuni" che passa a 86 ore non lavorate rispetto alle 66 ore considerate per il calcolo del costo/minuto del personale contemplato nei DCA 153 e 154/2014, e fermo restando il resto, come riportate nella seguente tabella:



Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

Prestazione	Periodo 2003/2005	Periodo 2006/2008	Periodo 2009/2014
Domiciliare	42,40	45,07	46,24
Ambulatoriale	38,19	40,57	43,36
Ambulatoriale P.G.	12,73	13,52	14,45
Residenziale Base	129,25	135,59	141,88
Residenziale Medio	136,63	143,40	150,51
Residenziale Alto	165,49	174,41	183,81
Semiresidenziale medio	67,56	71,18	74,98
Semiresidenziale Grave	80,67	85,22	90,19

- b) di approvare le tariffe per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 rivalutate per l'anno 2015 sulla base di disposizioni nazionali riguardante l'aggravio dell'aliquota contributiva a gestione separata per il personale non dipendente intervenute dall'ultima determinazione tariffaria come riportato nella seguente tabella:

Prestazione	2015
Domiciliare	46,34
Ambulatoriale	43,45
Ambulatoriale P.G.	14,48
Residenziale Base	142,13
Residenziale Medio	150,78
Residenziale Alto	184,16
Semiresidenziale medio	75,12
Semiresidenziale Grave	90,37

- c) di riconoscere alle strutture che hanno aderito all'accordo i conguagli conseguenti alla riadozione delle tariffe, anche oltre i tetti di spesa pro tempore vigenti per le prestazioni rese entro i tetti di spesa;
- d) di subordinare gli effetti dell'accordo a preventivo formale atto di rinuncia - secondo le modalità di rito e con previsione di compensazione delle spese legali - ai contenziosi civili ed amministrativi pendenti contro la Regione, nonché ad eventuali o ulteriori pretese relative ad interessi, rivalutazioni e spese, oltre a qualunque altra rivendicazione a qualsiasi titolo, con riferimento alle tariffe ed ai limiti di spesa da essa determinati a conferma delle autocertificazioni pervenute dalle strutture aderenti all'accordo.



Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

- e) di riconoscere alle strutture aderenti che hanno percepito tariffe inferiori, anche oltre i tetti di spesa pro-tempore vigenti, la differenza tariffaria tra le tariffe proposte e quelle percepite negli anni dal 2003 al 2014,
 - f) di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di procedere al recupero delle maggiori somme corrisposte a vario titolo rispetto alle nuove tariffe, salvo compensazione con i conguagli per il periodo 2009/2014.
 - g) di approvare l' "Allegato 1 al DCA 90/2014 modificato" con cui vengono incrementati i limiti di spesa per l'anno 2014 per le ASL che per effetto del DCA n. 90/14 avevano subito un maggior abbattimento rispetto all'anno precedente. Tale programmazione di spesa viene confermata per il 2015 per ratei mensili fino alla riconversione dei posti letto accreditati per prestazioni in eccesso di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78;
2. di dare mandato alla Direzione Generale Tutela della Salute di allegare al presente atto, in sede di trasmissione ai Ministeri, relazione illustrativa contenente l'approfondimento istruttorio prospettato dall'Avvocatura Distrettuale;
 3. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione del parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, riservandosi ogni conseguente determinazione;

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Il Capo del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente UOD 05 - Interventi Socio Sanitari
Dott.ssa Marina Rinaldi

Il Dirigente UOD 14 - G.E.F.
Dott. G.F. Ghidelli

Il funzionario responsabile
Dott.ssa M.R. Conzaniella

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro